

ESENTI



! 2397-14

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Dipendente pubblico - diritto di accesso a documenti riguardanti il rapporto di lavoro - causa di lavoro - giurisdizione

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI - Primo Pres.te f.f. -
- Dott. FEDERICO ROSELLI - Presidente Sezione -
- Dott. RENATO RORDORF - Presidente Sezione - R.G.N. 6889/2010
- Dott. MAURIZIO MASSERA - Consigliere - Cron. 2397
- Dott. SERGIO DI AMATO - Consigliere - Rep.
- Dott. GIOVANNI AMOROSO - Consigliere - Ud. 17/12/2013
- Dott. VINCENZO MAZZACANE - Consigliere - PU
- Dott. AURELIO CAPPABIANCA - Consigliere -
- Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 6889-2010 proposto da:

GARZILLI BRUNO GRZBRN57H25H501T, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE 87, presso lo studio dell'avvocato BELLI BRUNO, che lo rappresenta e difende, per delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro-

2013
673

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

avverso la sentenza n. 6103/2008 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 21/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/12/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

uditi gli avvocati Giuseppe Maria Francesco RAPISARDA per delega dell'avvocato Bruno Belli, Filippo BUCALO dell'Avvocatura Generale dello Stato;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. UMBERTO APICE, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale, rigetto di quello incidentale.



• SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 6 luglio 2004 al Tribunale di Roma, Bruno Garzilli - in servizio quale cancelliere B3 presso l'ufficio Corpi di reato della stessa sede - convenendo in giudizio il Ministero della Giustizia, chiedeva, ai sensi del D.Lgs 26 maggio 1997 n. 152 e degli artt. 2 e 9 della Legge 31 dicembre 1996 n. 675, che: a) fosse accertato e dichiarato il suo diritto a visionare il fascicolo personale e l'obbligo della PA di consentire tale visione e di estrarne copia; b) fosse ordinato al precitato Ministero di rilasciargli copia di alcune pagine del detto fascicolo.

Il Tribunale di Roma, respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Ministero convenuto, rigettava nel merito la domanda del Garzilli sull'assunto che gli atti richiesti non erano rilevanti per la carriera del dipendente.

La Corte di appello di Roma, premesso che la domanda di cui trattasi si basava sul diritto di accesso ai dati personali, così come indicati dall'art. 4, comma 1° lett. B, del D.Lgs n. 196 del 2003 in vigore dal 1° gennaio 2004 che aveva sostituito la precedente Legge n.675 del 1996, dichiarava inammissibile l'appello del Garzilli rilevando che, a norma dell'art. 152 del citato D.Lgs n. 196 del 2003, le controversie in materia di dati personali erano attribuite all'autorità giudiziaria ordinaria e la relativa sentenza, in mancanza di una domanda con una causa di lavoro, non era appellabile, ma ricorribile in cassazione.



Avverso questa sentenza il Garzilli ricorreva in cassazione sulla base di un unico complesso motivo.

Il Ministero intimato si costituiva e proponeva impugnazione incidentale sostenuta da un'unica censura, cui si opponeva, con controricorso il Garzilli che depositava, altresì, memoria illustrativa.

Questa Corte con ordinanza interlocutoria n. 17275 del 2013, rilevando che il Ministero intimato aveva con l'impugnazione incidentale insistito nel difetto di giurisdizione del giudice ordinario, rimetteva la causa al Primo presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi vanno preliminarmente riuniti riguardando l'impugnazione della stessa sentenza.

Con l'unico motivo il Garzilli, deduce: 1. violazione degli artt. 409 cpc, 29 del DPR n. 685 del 1957, 63 del D.Lgs n. 165 del 2001, 152 del D.Lgs 196 del 2003, 1 del D.Lgs n. 152 del 1997, 8 della L. n. 300 del 1970 e 22 della L. n. 242 del 199; 2. violazione degli artt. 112 cpc nonché 2 e 9 della L. n. 675 del 1996; 3. violazione dell'art. 17 del CCNL 16 maggio 2001 anche con riferimento agli artt. 24 e 97 Cost.; 4. contraddizione circa un "punto" decisivo della controversia. Pone il ricorrente principale i seguenti interPELLI: 1. "se la domanda di un pubblico dipendente (omissis) di accesso al proprio fascicolo personale proposta l'1/7/2003 con richiamo all'art. 29 DPR



686/1957; all'art. 29 L. 675/1996; del D.Lgs152/1997; dell'art. 22 L. 241/1990 e art. 17 CCNL integrativo di comparto e dell'art. 8 L. 300/1970, per quanto riguarda il divieto d'indagini, e degli artt. 24 e 97 Cost. avente ad oggetto uno specifico diritto soggettivo, costituisca ordinaria causa di lavoro ai sensi dell'art. 409 cpc, ovvero non possa ritenersi causa connessa al rapporto di lavoro del ricorrente";2." Se alla domanda di accesso in oggetto, proposta l'1/8/2003 e fondata sulla qualità di dipendente sia o no applicabile il DLgs 196/2003, sia *ratione temporis* che *ratione materiale*"; 3."Se, ai sensi dell'art. 17 CCNL comparto - *omissis* - e ai sensi delle altre norme citate compresi gli artt. 24 e 97 Cost. e, in particolare, la circolare del Ministero della Giustizia 31.7.92 deve riconoscersi o negarsi il diritto del lavoratore a conoscere tutti i documenti che lo riguardano e che riguardano il proprio rapporto di lavoro, nessuno escluso"; 4."se sussiste contraddizione nella decisione della Corte di Appello oggi impugnata, che da un lato ritiene la causa in oggetto ricompresa fra quelle elencate nell'art. 409 cpc e dall'altro nega che il presente giudizio sia connesso ad un rapporto di lavoro"; 5."se l'affermazione dell'inammissibilità dell'appello, resa nella sentenza impugnata, costituisca o no omessa decisione su una domanda proposta dall'appellante, in violazione dell'art. 112 cpc".

Con l'unico motivo del ricorso incidentale il Ministero, denunciando violazione dell'art. 360, comma 1°, n.1 cpc per motivi attinenti alla giurisdizione, chiede "se, in ordine alla domanda di accesso al



proprio fascicolo personale proposta da un dipendente dell'Amministrazione, abbia violato le norme sul riparto di giurisdizione la Corte d'Appello che ha ritenuto sussistere la giurisdizione dell'Ago" e tanto ritenendo applicabile il regime di cui alla Legge n.241 del 1990 (art. 25).

Osservano, preliminarmente queste Sezioni Unite che, ancorché *ratione temporis* - trattandosi di sentenza di appello pubblicata in data 21 settembre 2009 - sia operante l'art. 47, comma 1°, lett. d) della Legge 18 giugno 2009 n. 69, il quale ha abrogato l' art. 366 *bis* cpc, trovando tale norma, ai sensi dell'art. 58, comma 5°, della predetta Legge 18 giugno 2009 n.69, applicazione relativamente alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è stato pubblicato successivamente (ossia dal 4 luglio 2009) alla data di entrata in vigore della stessa Legge n.69 del 2009 (Cass. 24 marzo 2010 n. 7119), nella specie, si può tener conto dei formulati interPELLI esprimendo gli stessi valida sintesi della argomentazioni poste a base delle censure.

Tanto premesso rilevano queste Sezioni Unite che, nel caso in esame, la controversia, avuto riguardo al *petitum sostanziale*, non attiene tanto al diritto di accesso ai documenti amministrativi da parte di chiunque vi abbia interesse, bensì al diritto che un dipendente pubblico - il cui rapporto di lavoro si è contrattualizzato - fa valere nei confronti del proprio datore di lavoro di accedere a documenti riguardanti il proprio rapporto di lavoro e tanto anche in



ragione dell'art. 17 (1° e 2° comma) del CCI del CCNL del personale del comparto ministeri sottoscritto in data 16.2.1999 secondo cui: "1. Per ciascun dipendente l'ufficio del personale dell'amministrazione di appartenenza conserva in apposito fascicolo personale tutti gli atti e documenti prodotti dall'amministrazione o dallo stesso dipendente ed attinenti all'attività da lui svolta e ai fatti più significativi che lo riguardano. 2. Relativamente agli atti e documenti conservati nel fascicolo personale è assicurata la riservatezza dei dati personali secondo le disposizioni vigenti in materia".

La *causa petendi* della domanda azionata, pertanto, è direttamente ricollegata al rapporto di lavoro, *ratione temporis* contrattualizzato, ed inerisce, in quanto tale, al diritto soggettivo del dipendente di accedere ai dati relativi al proprio rapporto di lavoro.

La relativa controversia costituisce, quindi, una causa di lavoro in quanto la domanda individuata sulla base del *petitum* sostanziale in funzione della *causa petendi*, mira alla tutela di posizione giuridica soggettiva che trae la sua fonte dal rapporto di lavoro.

Non, vi è spazio, quindi, per l'operatività dello speciale regime previsto dall'art. 152, comma 13, delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 in base al quale la sentenza del Tribunale, che definisce nel merito tale controversia, non è appellabile, bensì immediatamente ricorribile per cassazione.



Tanto non perché *ratione temporis* detto speciale regime non trovi applicazione atteso che, come già affermato da questa Corte, in caso di denunciata violazione della normativa relativa al trattamento dei dati personali con ricorso proposto successivamente all'entrata in vigore del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come nel caso in esame, ed in relazione a fatti antecedenti a tale data la disciplina sostanziale applicabile *ratione temporis* è quella di cui alla Legge 8 luglio 1996 n. 675, restando, invece, applicabili le regole processuali di cui al citato decreto legislativo (Cass. 11 luglio 2013 n. 17204), quanto, piuttosto, perché si tratta di controversia di lavoro *strictu sensu*.

Analogamente non possono essere applicate le disposizioni di cui alla Legge 7 agosto 1990 n. 241, in quanto nella presente causa la pretesa del dipendente, avendo un fondamento contrattuale, configura, a differenza del diritto - civico - di accesso di cui alla citata Legge n. 241 del 1990, una posizione di vero e proprio diritto soggettivo e come tale tutelabile non esclusivamente davanti al T.A.R. con il rimedio previsto dall'art. 25 della stessa Legge (Cfr. Cass. S.U. 27 maggio 1994 n.5216 secondo la quale nell'ipotesi in cui la pretesa all'informazione si radica su di una fonte contrattuale questa ha la consistenza di un diritto soggettivo tutelabile dinanzi al giudice ordinario).

Conseguentemente, accogliendosi il ricorso principale e rigettando quello incidentale, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario e ritenuta l'appellabilità della sentenza di primo grado,



la sentenza impugnata va cassata, con rinvio anche per le spese del presente giudizio alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale e rigetta quello incidentale, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio delle Sezioni Unite del 17 dicembre 2013

Il Presidente

Dott. ~~Fabrizio Miani Canevari~~
Paola Francesca Campoli

Il Consigliere est.

Dott. Giuseppe Napoletano

IL CANCELLIERE
Paola Francesca CAMPOLI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
04 FEB 2014
IL CANCELLIERE
Paola Francesca CAMPOLI